



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA



PROTOCOLLO D'INTESA

In materia di iniziative contro le discriminazioni

tra

**DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali**

e

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione che afferma “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”;
- l'art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” approvata il 14 novembre 2000 che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;
- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il D.Lgs 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della summenzionata Direttiva che in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;
- la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- il D.lgs 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della summenzionata Direttiva;

- il Libro Verde del maggio 2004 della commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e pari opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea allargata, con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo alla base dell'Unione Europea;
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero” e successive modifiche;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;
- la nota protocollo n. 528 dell’11 marzo 2010 con la quale l’UNAR, ha proposto alla Provincia Regionale di Messina di definire un protocollo d’intesa attraverso il quale programmare azioni di sistema di ambito provinciale finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione;
- l’opportunità di aderire alla proposta in oggetto, prevedendo, in particolare, l’attivazione di ogni iniziativa utile all’istituzione di un apposito Osservatorio provinciale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni che operi in stretta e sinergica connessione con il Contact Center dell’UNAR stesso;

**Tutto ciò visto e considerato
le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:**

Articolo 1 – Impegni comuni

La Provincia Regionale di Messina e il Dipartimento Pari Opportunità – UNAR si impegnano a:

- a) definire e promuovere annualmente – a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d’azione contro il Razzismo – iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell’anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole;
- b) partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
- c) collaborare a iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;

- d) realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento rivolti ad operatori della Provincia e dei Comuni del territorio provinciale aderenti all'iniziativa;
- e) organizzare iniziative periodiche di incontro con le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 215/2003 aventi sede ed operanti nel territorio provinciale, nonché con le altre associazioni operanti nel settore delle discriminazioni.

Articolo 2 – Impegni assunti dall'UNAR

L'UNAR si impegna in particolare a:

- a) produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori ecc. e alla promozione della consapevolezza sui diritti;
- b) individuare propri esperti e proprie figure di riferimento quali docenti per i moduli formativi e di aggiornamento che la Provincia Regionale di Messina intenda organizzare al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi più adeguati alle figure professionali impegnate in specifici ambiti e settori;
- c) rendere disponibile gratuitamente il sistema informativo del Contact Center UNAR ai fini della istituzione dell'Osservatorio provinciale contro le discriminazioni di cui al successivo articolo 3;
- d) rendere disponibili annualmente apposite risorse economiche da destinare alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

Articolo 3– Impegni assunti dalla Provincia Regionale di Messina

La Provincia Regionale di Messina si impegna ad istituire un Osservatorio provinciale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni avente l'obiettivo di favorire il superamento di atteggiamenti e comportamenti non paritari ai danni di singoli individui o a gruppi, a causa della loro origine etnica, religione, convinzioni personali, genere, orientamento sessuale, età handicap, e di promuovere in generale la diffusione di una cultura del rispetto delle differenze.

L'Osservatorio dovrà, in particolare assolvere alle seguenti funzioni:

- a) Monitoraggio, d'intesa con l'UNAR, delle azioni positive e di tutela delle vittime di discriminazione poste in essere dalle associazioni di settore operanti sul territorio, al fine di valorizzarne, in ossequio al principio della sussidiarietà orizzontale, la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni.
- b) Promozione, attraverso seminari, pubblicazioni e convegni, di iniziative di sensibilizzazione e informazione, volte ad impedire la nascita ed il formarsi di comportamenti discriminatori;
- c) Elaborazione di strumenti per il monitoraggio e l'analisi, attraverso la raccolta dei dati e della documentazione, integrati con le fonti statistiche, di qualsiasi fenomeno

discriminatorio, da immettere in rete con il sistema informativo del Contact Center dell'UNAR.

d) Costituzione di una efficiente struttura operativa ed organizzativa, capace di supportare, pragmaticamente, l'Osservatorio stesso e le sue politiche.

Articolo 4 – Tavolo tecnico di coordinamento

Per il monitoraggio del presente protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi è istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 4 membri, di cui 2 designati dalla Provincia Regionale di Messina e 2 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che verrà successivamente formalizzato.

Il tavolo tecnico di coordinamento, che svolgerà le proprie funzioni a titolo gratuito, avrà i seguenti compiti:

- a) definire i requisiti minimi per l'attivazione ed il funzionamento dell'istituendo Osservatorio;
- b) coinvolgere, nell'ambito delle attività di cui al punto a) del presente articolo, le parti sociali e le figure istituzionali ritenute più opportune;
- c) programmare le attività comuni di cui all'articolo 1 del presente protocollo;
- d) sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo.

Articolo 5 – Durata

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.

Articolo 6 – Modifiche e integrazioni al Protocollo

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Provincia Regionale di Messina
Il Presidente

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Direttore Generale

f.to On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto

f.to Dott. Massimiliano Monnanni

Messina, 19/03/2010